



CRITERI PER LA DEROGA AL LIMITE DI ASSENZE PER LA VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO 2026-27

Visto il D.P.R. 122/2009 “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni” che recita all’art. 14 comma 7 recita: “Ai fini della validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tali deroghe sono previste per assenze documentate a condizione, comunque, che non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli apprendimenti. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva”.

Vista la Circolare Ministeriale 20/2011 inerente la “validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado” che ribadisce i seguenti elementi nella materia oggetto del presente documento:

- le deroghe al limite minimo di frequenza alle lezioni vengono consentite purché non sia pregiudicata la possibilità di valutazione degli alunni;
- è base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza il monte ore annuale delle lezioni, che consiste nell’orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina;
- l’art. 2 del Regolamento 122/09 parlano espressamente di “orario annuale personalizzato”: devono essere considerate, a tutti gli effetti, come rientranti nel monte ore annuale del curriculum di ciascun allievo tutte le attività oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del consiglio di classe;
- l’articolo 14, comma 7, del Regolamento 122/09 prevede che spetti al Collegio dei Docenti definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza. Tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi e documentati.
- È compito del Consiglio di Classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti e delle indicazioni della presente nota, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal Collegio dei Docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.
- A mero titolo indicativo e fatta salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche, si ritiene che rientrino fra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe previste, le assenze dovute a:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo

Visto il D.lgs. n. 62/2017 “Valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esame di Stato” che all’art. 13, comma 2, lettera “a” recita: “L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal Consiglio di Classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. E’ ammesso all’esame di Stato, salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249, la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti:

- a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato”.

Il Collegio assume i citati criteri per la valutazione della validità dell’anno scolastico da parte dei Consigli di Classe:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo

e prevede, altresì, i seguenti:

- gravi e documentati motivi di famiglia;
- gravi e documentate condizioni di fragilità personale, afferenti ambiti di cui alla terza area BES;
- gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado;
- provenienza da altri paesi in corso d’anno;
- rientro nel paese d’origine per motivi legali, trasferimento della famiglia;
- frequenza presso una scuola all’estero per un periodo dell’anno scolastico;
- mancata/parziale frequenza dovuta alla disabilità.

Il monte ore annuale è ottenuto moltiplicando per 33 il monte ore settimanale ad eccezione di:

- alunni autorizzati ad uscire nelle ore di religione cattolica;
- nel caso di alunni con disabilità o bisogni educativi speciali si fa riferimento ai quadri orari settimanali previsti nel PEI o nel PDP;

Per il calcolo delle assenze si opererà come di seguito indicato:

- tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate dai/dalle Docenti sul Registro Elettronico e sono sommate a fine anno. Il numero di ore totale di assenza effettuate dallo studente nell'anno scolastico sarà quindi raffrontato con l'orario personalizzato dell'allievo. L'esito del raffronto deve collocarsi nel limite massimo di assenze. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe sopra indicate e tali riconosciute dal Consiglio di Classe, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.
- Analogamente, le assenze per ricovero in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi anche non continuativi durante i quali gli studenti seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola /debitamente formalizzati o attività didattiche funzionanti in ospedale o luoghi di cura, rientrano nel tempo scuola.
- L'assenza dalle lezioni curricolari, in seguito alla sanzione disciplinare della sospensione senza obbligo di frequenza, non incide sul computo complessivo delle ore di lezione perse durante l'anno scolastico, in quanto tale sanzione viene comminata dall'istituzione scolastica con riflessi sulla valutazione finale del comportamento dell'allievo.

In aderenza alla Circolare Ministeriale 20/2011, la Scuola comunica ad ogni studente/studentessa e alla sua famiglia il relativo orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell'anno; pubblica altresì sul sito della scuola le deroghe a tale limite previste dal Collegio dei Docenti. Il Consiglio di Classe stabilisce, di volta in volta, le modalità di comunicazione più opportuna alle famiglie per i casi particolarmente rilevanti.

Si accoglie e procede anche nell'ordine indicato dalla stessa Circolare, dando periodicamente e, sempre, in occasione dello scrutinio del primo periodo didattico e prima di quello finale, informazioni puntuali ad ogni studente/studentessa e alla sua famiglia perché sia loro possibile avere aggiornata conoscenza della quantità oraria di assenze accumulate.

In sede di scrutinio finale, come stabilito dalle norme in premessa, il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe sopra riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo laddove pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione; di tale accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l'ammissione alla classe successiva o all'esame Stato, si dà atto mediante redazione in apposita sezione del verbale da parte del Consiglio di Classe.